



COMUNE DI SIENA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

del 10/02/2026 N° 39

OGGETTO: PROTOCOLLO EQUINO E PALII - APPROVAZIONE “CODICE DEONTOLOGICO DEL MEDICO VETERINARIO”.

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno **dieci** del mese di **febbraio** dell'anno **duemilaventisei** alle ore **10:15**.

Nome	Presente	Assente
FABIO NICOLETTA	Si	
CAPITANI MICHELE	Si	
MAGI BARBARA	Si	
PAGNI RICCARDO	Si	
LORE' LORENZO	Si	
BIANCHINI MASSIMO	Si	
GIORDANO GIUSEPPE	Si	
GIUNTI VANNA		Si
PAPI MICAELA	Si	

Totale presenti: 8

Presidente della seduta:
Partecipa il Segretario Generale:

Nicoletta Fabio
NARDI GIULIO

OGGETTO: PROTOCOLLO EQUINO E PALII - APPROVAZIONE “CODICE DEONTOLOGICO DEL MEDICO VETERINARIO”.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il 2 luglio ed il 16 agosto di ogni anno nel Campo di Siena ha luogo lo storico Palio;
- quale attività propedeutica ai citati Palii con delibera della Giunta Comunale n. 33 del 03//02/2026 è stato approvato il Protocollo Equino per l'anno 2026;
- al fine di ottenere il miglior esito di tutte le fasi relative al Protocollo Equino ed al Palio è necessario avvalersi di figure professionali esterne all'Ente;
- i cavalli, per poter essere ammessi al Protocollo Equino, alle prove regolamentate, alla Tratta e per poter partecipare al Palio, devono essere stati sottoposti a visita veterinaria da parte della Commissione Tecnica Comunale e della Commissione Veterinaria del Palio, come disposto dall'art. 37 del Regolamento per il Palio;

Rilevata quindi la necessità di avvalersi, per quanto concerne lo studio e l'esame degli equidi iscritti al Protocollo Equino ed impiegati per il Palio, delle suddette Commissioni Veterinarie composte da professionisti esterni all'Ente;

Precisato altresì che, data la delicatezza degli argomenti trattati, si rende necessario ricorrere a un Codice Deontologico teso a stabilire i criteri comportamentali per il miglior svolgimento di tutte le fasi del Protocollo Equino e del Palio;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, primo comma del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267/2000 per consentire il tempestivo inizio delle attività del Protocollo equino;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. di dare atto che il 2 luglio ed il 16 agosto di ogni anno nel Campo di Siena ha luogo il Palio e, quale attività propedeutica alle Carriere con deliberazione n. 33 del 03/02/2026 è stato approvato il “Protocollo Equino”;

2. di dare atto della necessità di applicare un Codice Deontologico teso a stabilire i criteri comportamentali per il miglior svolgimento delle fasi del Protocollo Equino e del Palio;
3. di considerare quale parte integrante e sostanziale del presente atto l'allegato denominato “Codice Deontologico del Medico Veterinario”.
- 4.

Altresì, con votazione separata;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs 267/2000.

Fatto verbale e sottoscritto:

Il Segretario Generale
f.to NARDI GIULIO

Il SINDACO
f.to Nicoletta Fabio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Generale
NARDI GIULIO

Siena, lì 11/02/2026

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000.

f.to NARDI GIULIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Siena, lì 11/02/2026

Il Segretario Generale
f.to NARDI GIULIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 11/02/2026

Siena, lì 11/02/2026

Il Messo Comunale
ANTONIETTI DUCCIO



Codice Deontologico del Medico Veterinario

Disposizione introduttiva

Il presente Codice Deontologico (il “**Codice**”) prevede le disposizioni generali e specifiche applicabili al Medico Veterinario, componente la Commissione Tecnica Comunale per il Protocollo Equino e la Commissione Veterinaria del Palio.

Le disposizioni specifiche disciplinano i comportamenti più ricorrenti dei medici veterinari e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi dai Codici Deontologici dell’Ordine di appartenenza.

Art. 1 Medico Veterinario

Il Medico Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della collettività e a tutela della salute degli animali e dell’uomo. In particolare, egli dedica la sua opera:

- alla protezione dell’uomo e degli animali dai pericoli e danni derivanti dall’ambiente, dalle malattie degli animali e dal consumo delle derrate o altri prodotti di origine animale;
- alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie degli animali e alla tutela del loro benessere;
- alla conservazione e allo sviluppo funzionale del patrimonio zootecnico;
- alla conservazione e alla salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio faunistico ispirate ai principi di tutela della diversità biologica e della coesistenza compatibile con l’uomo;
- alle attività legate alla vita degli animali d’affezione, da competizione sportiva ed esotici;
- alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti;
- alla promozione di campagne di prevenzione igienico-sanitaria ed educazione per un corretto rapporto uomo-animali-ambiente;
- alle attività collegate alle produzioni alimentari, alla loro corretta gestione e alla valutazione dei rischi connessi alla gestione della sicurezza alimentare.

Art. 2 Definizione di deontologia veterinaria

La deontologia veterinaria è l’insieme dei principi e delle regole che ogni Medico Veterinario deve osservare, e alle quali deve ispirarsi nell’esercizio della propria professione. L’ignoranza della deontologia veterinaria non esime dalla responsabilità disciplinare conseguente al mancato rispetto dei suoi precetti.

Art. 3 Ambito di applicazione

Le norme deontologiche si applicano a tutti i Medici Veterinari nello svolgimento delle proprie attività, nei reciproci rapporti tra Colleghi e nei confronti degli utenti.

Art. 4 Responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare discende dall’inoservanza o dall’ignoranza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati nel presente Codice, nelle disposizioni inerenti la legislazione nazionale e nelle norme deontologiche vigenti in Italia che regolano la professione del medico veterinario.

La responsabilità disciplinare deriva altresì dalla violazione del codice di comportamento di cui al D.P.R.62/2013 aggiornato dal D.P.R. 81/2023, il quale si estende anche ai collaboratori esterni e consulenti che operano in nome e per conto del Comune di Siena. La mancata osservanza costituisce abuso o mancanza nell'esercizio professionale e fatto disdicevole al decoro professionale e all'immagine dell'Ente qualora il fatto sia conseguente ad una condotta volontaria (commissiva o omissiva).

Oggetto di specifica valutazione è il comportamento complessivo del Medico Veterinario.

Art. 5 Status professionale

Il Medico Veterinario non abusa del proprio *status professionale* in nessun caso, e qualora rivesta cariche pubbliche non può avvalersene per vantaggio professionale. Svolge, altresì, l'attività professionale in adeguate condizioni psico- fisiche.

Art. 6 Comportamento secondo scienza, coscienza e professionalità

L'esercizio della professione del Medico Veterinario deve ispirarsi a scienza, coscienza e professionalità. Il Medico Veterinario non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza e con assicurazione di mezzi e impegno professionale e temporale adeguato ai singoli casi.

La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del Medico Veterinario da esercitarsi in autonomia e responsabilità.

I medici veterinari della Commissione Tecnica Comunale per il protocollo equino e della Commissione Veterinaria per il Palio dovranno eseguire la propria prestazione professionale con imparzialità, responsabilità, integrità, coerenza e terzietà rispetto a soggetti portatori di interessi personali e di parte. Dovere del Medico Veterinario sia pubblico che privato è di garantire prestazioni professionali qualificate in conformità all'abilitazione di Stato conseguita e nel rispetto della fede pubblica di cui gli Ordini risultano depositari.

Art. 7 Dovere di diligenza e prudenza

Il Medico Veterinario deve adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e prudenza.

Il Medico Veterinario ha l'obbligo di denunciare all'Ordine ogni tentativo tendente a imporgli comportamenti non conformi al Codice, da qualunque parte provenga. Deve a tal proposito mettere l'Ordine nelle condizioni di provvedere alla sua tutela e a quella del decoro professionale proprio e della professione che rappresenta.³

Art. 8 Doveri di probità, dignità e decoro

Il Medico Veterinario deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità ovvero onestà morale, dignità e decoro nell'esercizio della professione. Il Medico Veterinario deve svolgere la sua attività con lealtà e correttezza nei confronti degli utenti, dei colleghi, degli animali e della società.

Art. 9 Dovere di indipendenza intellettuale

Nell'esercizio dell'attività professionale il Medico Veterinario ha il dovere di conservare la propria indipendenza intellettuale e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni e imposizioni di carattere commerciale.

Il Medico Veterinario deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione e non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.

Il Medico Veterinario deve essere promotore della cultura della legalità.

Art. 10 Dovere di segretezza e riservatezza

È dovere primario e fondamentale del Medico Veterinario mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della professione, fatti salvi i casi previsti per Legge.

L'obbligo di riservatezza viene superato in caso di qualsiasi circostanza che possa configurare un rischio per la salute pubblica e / o per la salute e il benessere degli animali.

Art. 11 Dovere di assistenza

Il Medico Veterinario ha l'obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.

Art. 12 Dovere di tutela

Il Medico Veterinario è tenuto, nell'esercizio della professione, alla tutela della salute e del benessere animale, alla tutela diretta ed indiretta della salute umana dai pericoli provenienti da alimenti di origine animale, da animali e da mangimi, alla tutela dell'ambiente e a favorire la consapevolezza e l'attenzione per il mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi ed un uso appropriato delle risorse naturali in relazione ad uno sviluppo globale sostenibile.

Art. 13 Ambiente di lavoro

Il Medico Veterinario deve svolgere la professione in ambienti e contesti organizzativi adeguati, in termini sia di mezzi sia di personale, alla complessità della prestazione e al decoro della professione, tali da garantire il miglior svolgimento dell'attività professionale a tutela del benessere animale e della salute pubblica.

Art. 14 Rapporto fra Colleghi

I Medici Veterinari improntano il rapporto con i Colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione, nel reciproco rispetto delle competenze tecniche, funzionali nonché delle correlate autonomie e responsabilità.

I Medici Veterinari devono svolgere le attività di consulenza, di consulto, di prosecuzione delle cure, di vigilanza e di controllo mantenendo sempre nei confronti dei Colleghi un comportamento ispirato ai principi di correttezza, lealtà e rispetto, evitando ogni abuso di posizione.

Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale dibattito e di un civile comportamento.

Il professionista deve astenersi dall'esprimere giudizi o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei Colleghi, senza fondato motivo.

Tali condotte devono essere mantenute nei confronti di tutti i Colleghi indipendentemente dal tipo di rapporto in essere, secondo il principio della colleganza.

Art. 15 Obblighi del Medico Veterinario

Il Medico Veterinario non deve consapevolmente consigliare interventi inutilmente gravosi, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o affetti da nullità. Il Medico Veterinario deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi a lui noti, possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di un'operazione illecita.

Il professionista, in qualità di Medico Veterinario della Commissione Tecnica Comunale e della Commissione del Palio, non deve intrattenere rapporti professionali che esulano dal rapporto di collaborazione conferito dall'Ente con i proprietari/conduttori a qualsiasi titolo dei cavalli partecipanti alle varie fasi del Protocollo Equino e dei Palii..

Inoltre, egli deve informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale di Siena di eventuali rapporti occasionali e non prevedibili che dovessero presentarsi nel corso del rapporto di collaborazione con il Comune di Siena.

Art. 16 Conflitto di interessi

Il Medico Veterinario ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa concretizzarsi in un conflitto d'interessi, anche potenziale.

Il conflitto d'interessi si può verificare quando un interesse secondario o la ricerca di un indebito vantaggio personale di qualunque natura possa alterare il comportamento e le scelte nonché il giudizio professionale riguardante l'interesse primario ovvero: la salute pubblica, la salute del paziente, il benessere degli animali, la congruità e la veridicità di una ricerca scientifica e dei relativi risultati, l'oggettività della prestazione, della prescrizione diagnostico- terapeutica, dell'informazione, della formazione e dell'aggiornamento professionale, della divulgazione scientifica, le finalità istituzionali, i diritti dei soggetti con i quali direttamente o indirettamente si intrattengono rapporti lavorativi, i rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni o con la Pubblica Amministrazione.

Art. 17 Comparaggio

Ogni forma di comparaggio è vietata.

Art. 18 Inadempienza professionale

Nel caso di assunzione di responsabilità contrattuale la mancata, ritardata o negligente assistenza professionale costituisce violazione dei doveri professionali, qualora non giustificabile o qualora causi rilevante trascuratezza del dovere di tutela della salute e del benessere degli animali.

Art. 19 Rapporti con la stampa, mezzi di divulgazione e informazione sanitaria

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il Medico Veterinario deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, aggiornandosi in merito all'argomento, e assumendosi la responsabilità di quanto esposto.

Il Medico Veterinario promuove e attua un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulgando notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell'interesse generale.

Uguali principi di correttezza e attenzione devono ispirare gli interventi di natura professionale sui canali web, sulle liste di discussione web e sui social network.

Il Medico Veterinario, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell'attività di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

Il Medico Veterinario, prima di rilasciare qualsiasi intervista/dichiarazione inerente l'attività professionale che svolge in qualità di collaboratore del Comune di Siena, ha l'obbligo di informare l'Autorità Comunale, che procederà ad attivare gli organi di stampa del Comune di Siena al fine di valutare l'opportunità e le modalità del rilascio dell'intervista/dichiarazione.

Il professionista si impegna altresì ad operare con la massima riservatezza, in particolare in relazione ai rapporti con i *mass-media*, salvo la divulgazione di informazioni che siano state preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

Il Medico Veterinario:

a) deve attenersi al segreto professionale e alla normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali: non vanno divulgare notizie o informazioni inerenti le attività svolte, i provvedimenti e le operazioni tecniche e amministrative, sia in corso che concluse, che saranno rese note dagli Uffici all'uopo preposti nei casi consentiti;

b) non deve utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni professionali: vanno evitate situazioni e/o comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Amministrazione.

Art. 20 Rapporti con altre professioni

Il Medico Veterinario, nell'esercizio della professione, deve attenersi al principio del reciproco rispetto nei confronti degli appartenenti alle altre categorie professionali ed a quello della salvaguardia delle specifiche competenze.

Eventuali violazioni vanno segnalate all'Ordine professionale di appartenenza.

Art. 21 Rapporti con i terzi

Il Medico Veterinario ha il dovere di agire con correttezza e integrità e nel rispetto di tutte le persone con cui venga in contatto nell'esercizio della professione.

Art. 22 Il Medico Veterinario dipendente o convenzionato

Il Medico veterinario dipendente o convenzionato deve assicurare preventivamente l'assenza di possibili conflitti d'interesse e non deve adottare comportamenti che possano favorire la propria attività libero-professionale ove prevista.

Art. 23 Cointeressenza

Qualunque forma di cointeressenza, che condizioni la libertà intellettuale e professionale del Medico Veterinario, costituisce violazione del presente Codice.

Art. 24 Tempo per l'azione

Il Medico Veterinario non deve assumere o deve sottrarsi al cumulo degli incarichi e delle prestazioni professionali, quando questo possa incidere sulla qualità e la sicurezza dei suoi interventi.

Art. 25 Certificazioni

Il Medico Veterinario, che rilascia un certificato, deve attestare con precisione e accuratezza ciò che ha direttamente e personalmente riscontrato o può essere oggettivamente, scientificamente e/o legalmente documentato.

Il Medico Veterinario nell'adempiere alle richieste è tenuto alla massima diligenza, alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti, assumendosene la responsabilità.

Art. 26 Divieti

Il Medico Veterinario non può partecipare a intese dirette o indirette con altre professioni sanitarie o categorie professionali per svolgere attività di qualsiasi natura che ne pregiudichino la dignità e condizionino l'indipendenza e l'autonomia professionale.

Art. 27 Conseguenze in caso di violazione delle norme di comportamento.

Le violazioni delle norme di comportamento, previste dal presente Codice e dalla normativa generale che disciplina la condotta del professionista Medico Veterinario, comportano la decadenza dall'incarico conferito e la risoluzione *ipso iure* del rapporto contrattuale/convenzionale stipulato con il Comune di Siena.

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Codice si applicano le disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti.

Si rimanda, inoltre, a quanto previsto negli atti negoziali (convenzioni) da stipularsi/stipulati tra il Comune di Siena e i Medici Veterinari in ordine alle ulteriori disposizioni comportamentali volte a disciplinare i rapporti dei suddetti con Enti e soggetti a vario titolo coinvolti nelle varie fasi del Protocollo Equino e del Palio.